

L'Agenzia delle entrate sta inviando rilievi nel settore della nautica

Bonus sud a ampio raggio

Rileva la collocazione territoriale del bene

DI RAFFAELE MARCELLO
E FABRIZIO G. POGGIANI

Bonus investimenti nel mezzogiorno ad ampio raggio. Non è condizione essenziale una precisa collocazione in bilancio dei beni ma è soltanto necessario che gli stessi siano nuovi e destinati a strutture collocate nelle zone assistite delle regioni del sud. I commi da 98 a 108 dell'art. 1 della legge 208/2015 hanno disciplinato un credito d'imposta rivolto alle imprese che, dall'1/06/2016 al 31/12/2022, acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Possono beneficiare del credito d'imposta i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, restando escluse soltanto le imprese agricole che determinano il reddito agrario, ai sensi dell'art. 32 del dpr 917/1986 (Dre Puglia, risposta 917-753/2020). L'agevolazione non spetta, inoltre, a determinati soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e carbo-

nifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche e del comparto creditizio, finanziario e assicurativo.

Sono, inoltre, escluse le imprese in difficoltà finanziaria, come definite dalla comunicazione della Commissione europea 31.7.2014 n. 2014/C 249/01; di fatto, in linea di principio, l'impresa si inquadra in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Questa agevolazione è stata correttamente utilizzata da molte società, collocate in dette zone, di charter nautico ma recentemente gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate emettono processi verbali di constatazione che contestano l'agevolazione stessa in relazione alla collocazione in bilancio dei beni agevolabili; per gli uffici delle Entrate, che richiamano una risposta ad un interpello (n. 322/2020), l'agevolazione spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi ma qualificabili come macchinari, impianti e attrezzature facenti parte di un progetto di investimento iniziale e che (circ. 34/E/2016), ai fini della individuazione, indicati tassati-

vamente dal comma 99, dell'art. 1 della legge 208/2015 si collocano, in ossequio all'art. 2424 c.c., tra i detti gruppi, restando esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate dalla norma agevolativa. Sulla fattispecie riguardante il settore della nautica, che è stato potenziato grazie a questa agevolazione, gli uffici periferici richiamano una risposta ad un interpello specifico (Dre Lombardia, 904/650/2020), proposto da una impresa operante nel comparto nautico intenzionata ad investire nell'acquisto di imbarcazioni per l'avvio dell'unità locale da costituire in una delle zone rientranti nell'ambito territoriale agevolabile che, allineandosi a quanto rilevato in sede di processo verbale, ritiene esclusi tutti i beni classificati in voci di bilancio diverse da quelle richiamate dalle disposizioni indicate che hanno introdotto il bonus. Non pare allineata, al contrario, un'altra direzione regionale (Dre Sardegna, risposta n. 921-116/2017) che da tempo e, nello specifico, per l'acquisizione, mediante contratti di locazione finanziaria per l'entrata in servizio di nuove imbarcazioni da diporto a propulsione mista, ha confermato la fruizione del credito d'imposta in

commento, con la sola condizione che i beni oggetto dell'investimento siano destinati unicamente alla nuova struttura produttiva dove era previsto lo svolgimento dell'attività di noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto.

Peraltro, vista che la discriminante pare essere quella della collocazione dei beni in bilancio nel raggruppamento dei macchinari, impianti e attrezzature varie, è opportuno ricordare che, anche nel rispetto dei principi contabili relativi a questi beni, tra le attrezzature varie è possibile ricomprendere «tutti i beni non inclusi nei concetti di impianti e macchinari» che, in ogni attività, sono in grado di consentire la gestione produttiva e commerciale anche in senso lato, con la conseguenza che in detta classe possono rientrare anche i beni strumentali individuati nel bilancio tra gli altri beni, purché gli stessi siano strumentali rispetto all'attività esercitata, collegata alla natura del bene stesso ovvero alle caratteristiche intrinseche e alla sua destinazione nell'attività di riferimento, stante il fatto che si può far riferimento alla classificazione, nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo di stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni materiali (OIC 16).

